

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----OOOO-----

Repertorio N. 5432

CONTRATTO D'APPALTO

T R A

- L'ISTITUTO Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi

E

- L'IMPRESA Pietro GIOVANE da Villa Castelli per la costruzione di 2 palazzine comprendenti n.8 alloggi popolari in Francavilla Fontana ai sensi della Legge 30.12.1960, N.1676 riguardante la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti - Esercizio 1/7/1969-31/12/1971.=

- IMPORTO al netto L. 72.018.175.==

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettantadue il questo giorno
ventinove del mese di *gennaio* nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi avanti a me Dott.Ing.Giovanni ROMA *auto-*
rizzato, con delibera n.1914 in data 26.2.1971
Consiglio di Amministrazione dell'Istituto alla sti-



pula dei contratti nell'interesse dell'Istituto predetto, ai sensi degli articoli 151 e 153 del T.U. 28 aprile 1938, n.1165, richiamati in vigore dall'articolo 8 della Legge 2/7/1949, N.408 - sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato, d'accordo con me a norma di legge:

- Il Sig.Dott.Raffaele Fischetto, nato a Brindisi il 7 Settembre 1922 e ivi domiciliato, Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, il quale dichiara di agire per conto del Ministero dei Lavori Pubblici;
- Il Sig.Pietro GIOVANE nato il 29/11/1927 in Villa Castelli ed ivi residente in via della Repubblica n.10, titolare dell'Impresa edile omonima.=

P R E M E S S O

-CHE il Ministero dei Lavori Pubblici -Gabinetto- con Ministeriale n.832/10172/P del 24 Gennaio 1962 ha designato questo Istituto quale Ente gestore delle costruzioni da realizzarsi nella Provincia di Brindisi in applicazione della Legge 30/12/1960, N.1676 per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti;

-CHE il Ministero dei Lavori Pubblici-Comitato Attuazione Piano costruzioni abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti - con Ministeriale n.91335 del 6 Di-

cembre 1968, ha confermato questo Istituto nell'inca-
rico sopradetto per il periodo 1° Luglio 1969 - 31 Di-
cembre 1971;

-CHE il Comitato Provinciale di Attuazione Piano Co-
struzione Abitazioni per i Lavoratori Agricoli Dipen-
denti ha compreso nel programma del terzo triennio -
IV piano d'intervento - la costruzione di n.8 allog-
gi popolari in Francavilla Fontana per una spesa com-
plessiva di L.78.000.000;

-CHE il progetto redatto dall'Istituto in data Otto-
bre 1970 è stato approvato dal Provveditorato Regio-
nale alle OO.PP. di Bari, con Provveditoriale n.5519
del 10 Marzo 1971 (ALLEGATO n.1);

-CHE detto Provveditorato con detta provveditoriale
ha autorizzato l'Istituto ad esperire la licitazione
privata per l'appalto dei lavori concordando con lo
Ufficio del Genio Civile, i nominativi delle Imprese
da invitare, ai sensi dell'art.18 del Regolamento di
Attuazione della Legge 30/12/1960, N.1676;

-CHE le due licitazioni private esperite il 28 Aprì-
le 1971 ed il 24 Novembre 1971 sono andate deserte;

-CHE il Comitato Provinciale Attuazione Piano Costri-
zione Abitazioni Lavoratori Agricoli Dipendenti
Brindisi, a seguito dell'esito negativo delle piúce-
denti gare, ha richiesto al Comitato Nazionale



mento del costo vano e l'autorizzazione a procedere ad un esperimento di gara con offerte in aumento con riserva dell'aggiudicazione;

-CHE il Comitato Cen-trale ABILAG ha determinato, con telegramma n.17801 del 12 Ottobre 1971 (ALLEGATO n.2), il nuovo costo vano ed ha concesso il nulla-osta per la ripetizione della gara con eventuale presentazione di offerte in aumento, previo nulla-osta del Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari;

-CHE il Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari, con nota n.29540/29930 del 18 Ottobre 1971 (ALLEGATO n.3), ha autorizzato questo Istituto ad esperire una nuova gara, con accettazione di offerte anche in aumento, a condizione però che non venga superato il nuovo costo a vano fissato dal Comitato Centrale ABILAG;

-CHE nella licitazione privata, esperita il 24 Novembre 1971, come risulta dal relativo verbale (ALLEGATO n.4), l'appalto dei lavori sopraindicati è rimasto aggiudicato all'Impresa Pietro GIOVANE da Villa Wastelli con l'aumento di L.15,00% (lire quindici per cento) sull'importo a base d'asta di L.62.750.000;

-CHE l'Impresa Pietro GIOVANE intende costituire la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale di Appaltoe degli altri

relativi e correlativi, mediante fidejussione bancaria e giusta quanto dispone l'ultimo comma dell'articolo 3 del Nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP., approvato con D.P.R. 16.7.1962, n.1063, ed offre un ribasso di L.0,20% (lire zero, centesimi venti per cento) a miglioramento ed in diminuzione dell'aumento offerto in sede di licitazione di L.15,00% (lire quindici per cento);

-CHE si è stabilito di addivènire oggi alla stipulazione del contratto di appalto in forma pubblico-amministrativo.=

I comparenti, come sopra costituiti da me personalmente conosciuti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, stipulano quanto appresso:

I°) - L'Impresa Pietro GIOVANE da Villa Castelli, quale aggiudicataria dell'appalto, con il presente atto legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire tutti i lavori, le opere e le provviste indicate nella premessa e sommariamente specificati negli articoli 1-3 e 4 del Capitolato Speciale del presente appalto ed in conformità ai n.14 (quattordici) disegni che si dichiarano parte integrante del presente contratto.



al quale vengono allegati (ALLEGATO n.5/a - 5/b - 5/c - 5/d - 5/e - 5/f - 5/g - 5/h - 5/i - 5/l - 5/m - 5/n - 5/o - 5/p - dopo essere stati firmati dai contraenti e da me funzionario rogante.=-

2°) - L'esecuzione dell'appalto è subordinata inoltre alla osservanza piena ed incondizionata del detto Capitolato Speciale che, firmato dai contraenti e da me Funzionario Rogante, è dichiarato parte sostanziale del presente contratto come se fosse qui appresso letteralmente trascritto, e che qui si allega (ALLEGATO N.6).=-

3°) - In virtù dell'art.99, ultimo comma del Regolamento di Contabilità di Stato approvato con R.D.23 Maggio 1924 n.827 forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato Generale a Stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16 Luglio 1962, n.1063.=-

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente ob-

bligata.=

4°) - L'importo complessivo dell'appalto resta convenuto in L.72.018.175.= (lire settantaduemilionidi-
ciottomilacentosettantacinque) già maggiorato dello
offerto ed accettato aumento di L.15,00% (lire quin-
dici per cento) e diminuito del ribasso aggiuntivo di
L.0,20% (lire zero, centesimi venti per cento), per
fidejussione bancaria, in tutto un aumento di Lire
L.14,80% (lire quattordici e centesimi ottanta per
cento) sull'importo a base d'astadi L.62.750.000 (li-
re sessantaduemilionisettecentocinquantamila).=

5°) - I prezzi dell'elenco annesso al Capitolato
Speciale di Appalto, aumentati dell'offerto ed accet-
tato aumento, resteranno fissi ed invariabili indipen-
denti da qualsiasi eventualità, salva la facoltà del-
l'Amministrazione appal ante di procedere alla revi-
sione dei prezzi a termini delle vigenti disposizioni
di Legge sulla materia.=

6°) - L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicita-
mente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vi-
genti e di quelle che venissero eventualmente emanate
durante la esecuzione dei lavori in materia di assun-
zione e di impiego della mano d'opera in genere e in
le categorie ex combattenti e reduci in particolare.=

7°) - I pagamenti in favore dell'Impresa degli ac-



conti per lavori e forniture per l'esecuzione del presente contratto saranno effettuati in conformità di quanto stabilito dall'art.11 del Capitolato Speciale d'Appalto mediante ordinativi sulla Banca Nazionale del Lavoro sede di Brindisi previo nulla osta del locale Ufficio del Genio Civile.=

8°) - Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art.48 del Regolamento 23.5.1924 n.827 sulla contabilità dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dall'art.1 della Legge 10/12/1953, N.936.=

9°) - A norma dell'art.339 della Legge sui Lavori Pubblici 20/3/1865, n.2248, l'Impresa si obbliga a non cedere o subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza l'esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione e di risarcimento dei danni.=

10°) - Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso,

in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro costituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i Soci.=

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti e receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.=

11°) - L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante, dall'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche se nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.=

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.=

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese:

- a) per la fornitura dei materiali;
- b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed

impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.=

12°) - In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nei precedenti articoli, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dello adempimento degli obblighi di cui sopra.=

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.=

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, nè ha titoli a risarcimento di danni.=

13°) - Per gli effetti del presente contratto, la Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale in Brindisi presso la Segreteria Generale del Comune.=

14°) - Sono a carico dell'appaltatore oltre alle spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altro inerente anche la imposta generale sull'entrata - senza diritto a rivalsa - a qualsiasi titolo corrisposta, nonché le imposte di consumo anche se stabilite e accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, salvo le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Casse Popolari e della Legge 30/12/1960, n.1676. =

15°) - E' altresì a carico dell'appaltatore -senza diritto a rivalsa- il contributo di L.1,00°% (lire una per mille) dovuto alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri e Architetti sia sull'ammontare netto dell'importo contrattuale che sugli importi che dovessero essere successivamente riconosciuti per l'esecuzione dei lavori in aggiunta ed a modifica di quelli che formano oggetto del presente contratto (atti aggiuntivi, perizia suppletiva, ecc.), nonché sull'ammontare di eventuali riserve accolte e per revisione di prezzi. =

16°) - A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Impresa ha provveduto al deposito

cauzionale definitivo di L.3.608.175 (lire tremilioneicentoottomilacentosettantacinque) nella misura prevista dal Capitolato Speciale di Appalto, mediante fidejussione bancaria dell'importo di L.3.150.000 (lire tremilionicentocinquantamila) dell'Istituto Bancario S.Paolo di Torini - Sede di Torino - giusta atto di fidejussione del 29 Novembre 1971 (ALLEGATO n.7) ed altra di L.458.175.= (quattrocentocinquantottomilacentosettantacinque) del predetto Istituto, giusta atto di fidejussione del 13 dicembre 1971 che si allegano (ALLEGATO n.8), al presente contratto e del quale fanno parte integrante.=

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.=

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sig.Dott.Raffaele FISCHETTO nella veste e qualità sopradette riconosciuto che la cauzione prestata corrisponde alle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto, affida all'Impresa Pietro GIOVANE da Villa Castelli l'esecuzione dell'appalto di cui trattasi, e per l'Amministrazione che rappresenta, si obbliga a far pagare l'ammontare dell'appalto medesimo, nel modo come sopra convenuto,=

A richiesta del Funzionario rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane

a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.=

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinunzia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.=

Il presente contratto è esente dalla tassa di bollo e di concessione governativa e beneficia della registrazione a tassa fissa a norma dell'art.12 della Legge 30/12/1960, n.1676.=

Il presente atto consta di quattro fogli di carta uso bollo, scritto da persona di mia .fiducia per intero su facciate dodici e righe tredici sino a questo punto della tredicesima facciata, oltre le formalità di chiusura.=

Firmati: Raffaele Fischetto; Giovane Pietro; Ing.Giovanni
Roma - funzionario rogante.=

UFFICIO REGISTRO - BRINDISI

Esatte Lire Trentaseimilaseicento.= Registrato il 2 Febbraio 1972 al N.246 - Mod.I.=

IL CASSIERE
F/t° illeggibile

IL DIRETTORE DI 2^A CLASSE
F/t° Rin-addi Dott. Carmelo

Per copia conforme

